



FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON  
UFFICIO DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE  
DECISIONE N. 11/2022

Procedimento 11/2022

**Oggetto: 3° Concentramento Campionato Italiano a Squadre Seria A 2022 svolto in Maracalagonis (CA) in data 2-3 aprile 2022**

Il Giudice Sportivo Nazionale Avv. Stefano Paoletti

PREMESSO IN FATTO

- Nell'ambito della manifestazione in oggetto il Giudice Arbitro Alfonso Pellicciotta accertava che l'allenatore della ASD Boccardo Novi Sig. Manuel Scafuri - durante l'incontro con la ASD Marabadminton, rivolgeva all'Arbitro dell'incontro ripetuti insulti, contestando una decisione arbitrale di gioco.
- In particolare il Giudice Arbitro, intervenuto su richiesta dell'Arbitro dell'incontro, riscontrava il reiterato uso di parole offensive ed intimidatorie rivolte dal Sig. Scafuri verso l'Arbitro per cui risultava necessario procedere con il suo allontanamento.
- che la condotta del Sig. Manuel Scafuri, integra la violazione del precetto di leale condotta e fair play disposto dall'articolo 1.2 del Regolamento di Giustizia Federale così come disposti e richiamati nello Statuto Federale

PRESO ATTO

- che a seguito del provvedimento di fissazione il Sig. Manuel Scafuri ha presentato approfondite memorie difensive precisando i fatti accaduti e richiamando a sua difesa e per l'esatta ricostruzione della dinamica dell'accaduto la registrazione video dell'incontro, dichiarando tra le altre cose di non aver rivolto direttamente insulti all'arbitro.

Tutto ciò premesso e considerato, il Giudice Sportivo Nazionale sulla fattispecie sottoposta al suo esame, esaminati i documenti, lette le memorie difensive, esaminato il video della gara ed in osservanza alle Carte Federali, così decide:

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dall'esame della registrazione video dell'incontro si ritiene vi possa trovare conferma di quanto indicato dal Giudice Arbitro nel referto Arbitrale. Risulta evidente che nella dinamica dell'incontro il *pathos* agonistico abbia senz'altro influito nella reazione dell'allenatore al presunto errore arbitrale. Le attenuanti invocate dal tesserato, circa il torto arbitrale, possono essere ritenute solo in parte condivisibili così come le considerazioni circa il fatto che non vi sia stato un vero e diretto insulto rivolto all'arbitro. Rimane senz'altro evidente che l'errore arbitrale - ammesso e non concesso che vi sia stato - non può giustificare una reazione fuori dai canoni di condotta e comportamento sportivo di *fair play* con utilizzo di toni e parole non coerenti con il luogo e lo spirito di un incontro sportivo ancorché agonistico. In ragione di quanto sopra, valutate nello specifico le violazioni contestate, valutate nel complesso le attenuanti invocate in memoria difensiva e visti i precetti delle Carte Federali di leale condotta e *fair play* disposti dall'articolo 1.2 del Regolamento di Giustizia Federale così come richiamati nello Statuto Federale, visti infine gli articoli 20 e 32 del Regolamento di Giustizia:


P.Q.M.

- Conferma il risultato ed il punteggio di cui al Referto di Gara del Giudice Arbitro;
- Ammonisce l'allenatore Sig. Manuel Scafuri con diffida dal commettere pro-futuro altre infrazioni del medesimo tipo e natura pena l'irrogazione di sanzioni più gravi;
- Condanna l' ASA Boccardo Novi di appartenenza all'ammenda di Euro 200,00;

Così deciso il 7 giugno 2022

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE:

Avv. Stefano Paoletti



Si comunichi nei termini al Procuratore Federale e alle parti interessate.